

EDILIZIA COOPERATIVE

LIV.	QUALIFICHE	MINIMI			CONTINGENZA ¹
		1.7.2018	1.7.2019	1.9.2020	
8 ²	Quadri, impiegati direttivi	2.195,49	2.220,49	2.282,99	544,46
7	Quadri, impiegati direttivi	1.840,20	1.861,20	1.913,70	537,48
6	Impiegati di concetto, operai specializzati	1.580,74	1.598,74	1.643,74	530,98
5	Impiegati di concetto, operai specializzati	1.342,45	1.357,75	1.396,00	525,21
4	Impiegati d'ordine, operai specializzati	1.202,93	1.216,58	1.250,71	521,70
3	Impiegati d'ordine, operai specializzati	1.118,92	1.131,62	1.163,37	519,54
2	Impiegati d'ordine, operai qualificati	1.004,74	1.016,14	1.044,64	516,63
1	Impiegati d'ordine, operai comuni	878,21	888,21	913,21	513,60

¹ Valori congelati alla data dell'1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

² Al fine di omogenizzare il trattamento economico del settore, a decorrere dal 18.7.2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.

TREDICESIMA	impiegati: 1 mensilità, da erogare entro il 20.12
QUATTORDICESIMA	impiegati: premio annuo - 1 mensilità, da erogare entro il 30.6
SCATTI ANZIATÀ	Impiegati - 5 scatti biennali: €16,53, liv. 8; €13,94, liv. 7; €12,85, liv. 6; €10,46, liv. 5; €9,62, liv. 4; €8,99, liv. 3; €8,22, liv. 2; €7,34, liv. 1
FERIE	Operai: 4 settimane di calendario (pari a 160 ore per gli operai di produzione). Impiegati: 4 settimane di calendario da godere nel corso dell'anno di maturazione; in caso di mancata fruizione andranno fruite nei 24 mesi successivi al termine di tale anno. La malattia intervenuta nel periodo di godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi: ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni; malattia la cui prognosi sia superiore a 10 giorni di calendario
PERMESSI RETRIBUITI	a. 8 ore mensili per rappresentanze sindacali unitarie; b. per assemblee, nel limite di 12 ore annue retribuite; c. ai rappresentanti per la sicurezza, per l'espletamento del loro mandato; d. ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle federazioni e dei sindacati provinciali della categoria, fino a 8 ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi; e. studenti: permessi retribuiti per corsi di studio pari a 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. Nell'arco dell'anno potrà usufruire di tali permessi il 3% dei lavoratori occupati nell'impresa, fermo restando il diritto di almeno 1 lavoratore per ogni impresa, indipendentemente dal numero degli addetti



EDILIZIA COOPERATIVE

FESTIVITÀ	<p>a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11: agli operai è corrisposto un trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione; per gli impiegati 1/25 della retribuzione</p>																																					
MALATTIA	<p>a. impiegati:</p> <table> <thead> <tr> <th>anzianità</th> <th>conservazione del posto</th> <th>retribuzione</th> <th>100%</th> <th>75%</th> <th>50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 2 anni</td> <td>6 mesi</td> <td>primi 6 mesi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>da oltre 2 a 6 anni</td> <td>9 mesi</td> <td>primi 6 mesi</td> <td>-</td> <td>restanti mesi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>oltre 6 anni</td> <td>12 mesi</td> <td>primi 6 mesi</td> <td>altri 3 mesi</td> <td>restanti mesi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di più malattie:</p> <table> <thead> <tr> <th>anzianità</th> <th>conservazione del posto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 2 anni</td> <td>9 mesi nell'arco temporale di 15 mesi</td> </tr> <tr> <td>da oltre 2 a 6 anni</td> <td>12 mesi nell'arco temporale di 18 mesi</td> </tr> <tr> <td>oltre 6 anni</td> <td>15 mesi nell'arco temporale di 24 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. operai: conservazione del posto per 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità (nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 20 mesi consecutivi). L'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e 6 mesi ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità (nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 24 mesi consecutivi). Trattamento economico: anticipazione dell'indennità INPS da parte del datore di lavoro, integrazione da parte della Cassa edile (anticipata dal datore di lavoro) risultante dall'applicazione dei seguenti coefficienti sul totale di paga base, contingenza, indennità territoriale ed elemento economico territoriale - per le malattie sorte dal 1.6.2008: A) 0,5495 per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni; B) 1,0495 per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni; C) 0,3795 dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS; D) 0,1565 dal 21° al 180°, per le giornate indennizzate dall'INPS; E) 0,5495 dal 181° al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS. Il risultato ottenuto andrà altresì moltiplicato per 6,66 in modo da ottenere la quota di integrazione giornaliera</p>						anzianità	conservazione del posto	retribuzione	100%	75%	50%	fino a 2 anni	6 mesi	primi 6 mesi	-	-	-	da oltre 2 a 6 anni	9 mesi	primi 6 mesi	-	restanti mesi		oltre 6 anni	12 mesi	primi 6 mesi	altri 3 mesi	restanti mesi		anzianità	conservazione del posto	fino a 2 anni	9 mesi nell'arco temporale di 15 mesi	da oltre 2 a 6 anni	12 mesi nell'arco temporale di 18 mesi	oltre 6 anni	15 mesi nell'arco temporale di 24 mesi
anzianità	conservazione del posto	retribuzione	100%	75%	50%																																	
fino a 2 anni	6 mesi	primi 6 mesi	-	-	-																																	
da oltre 2 a 6 anni	9 mesi	primi 6 mesi	-	restanti mesi																																		
oltre 6 anni	12 mesi	primi 6 mesi	altri 3 mesi	restanti mesi																																		
anzianità	conservazione del posto																																					
fino a 2 anni	9 mesi nell'arco temporale di 15 mesi																																					
da oltre 2 a 6 anni	12 mesi nell'arco temporale di 18 mesi																																					
oltre 6 anni	15 mesi nell'arco temporale di 24 mesi																																					

EDILIZIA COOPERATIVE

INFORTUNIO

a. conservazione del posto: 1. impiegati: fino alla data di rilascio da parte degli istituti competenti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro; 2. operai: fino a quando dura l'inabilità temporanea e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro dal competente istituto. In caso di malattia professionale, 9 mesi consecutivi (in caso di più malattie tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 12 mesi consecutivi). L'operaio che si infortuni o che sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione dell'anzianità; b. trattamento economico:

anzianità	retribuzione		
	100%	75%	50%
fino a 2 anni	primi 6 mesi	-	-
da oltre 2 a 6 anni	primi 6 mesi	-	restanti mesi
oltre 6 anni	primi 6 mesi	altri 3 mesi	restanti mesi

Oltre detti limiti l'impresa è tenuta a corrispondere il 50% del trattamento economico previsto per la malattia, per l'ulteriore maggiore tempo di degenza. 1. operai: in aggiunta a quanto dovuto dall'INAIL, integrazione Cassa Edile, anticipata dal datore di lavoro, risultante dall'applicazione dei seguenti coefficienti sul totale di paga base, contingenza, indennità territoriale ed elemento economico territoriale: A) 0,2538 per i giorni dal 4° al 90°; B) 0,0574 per i giorni dal 91° in poi. Il risultato così ottenuto andrà moltiplicato per 5,71 in modo da ottenere la quota di integrazione giornaliera

N.B. Trattamento economico per il periodo di carenza INAIL: a decorrere dal 1.10.2004 è introdotta una prestazione collaterale della Cassa Edile, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la normale retribuzione

MATERNITÀ

vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.

La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, c. 1, del citato D.Lgs. è pari al 100% della retribuzione



EDILIZIA COOPERATIVE

PROVA**operai****durata**

liv. 5 e superiori	35 giorni lavorativi
liv. 4	30 giorni lavorativi
liv. 3	20 giorni lavorativi
liv. 2	15 giorni lavorativi
liv. 1	5 giorni lavorativi

per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o di autobetonpompe, se assunti nella categoria degli operai specializzati, il periodo di prova è pari a 20 giorni di lavoro. Sono esenti dal periodo di prova gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni. La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a completare il periodo stesso qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso

impiegati**durata**

liv. 8, 7 e 6	5 mesi di calendario
liv. 5	3 mesi di calendario
liv. 4, 3, 2 e 1	2 mesi di calendario

l'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già effettuato.

PREAVVISO

a. operai: il licenziamento o le dimissioni sono stabiliti in 10 giorni di calendario per anzianità oltre 3 anni e in 1 settimana di calendario per anzianità fino a 3 anni. I termini possono aver luogo in qualsiasi giorno della settimana; b. impiegati:

anzianità	livelli		
	8, 7 e 6	5	4, 3, 2 e 1
fino a 5 anni	2 mesi	1 mese e mezzo	1 mese
da 5 a 10 anni	3 mesi	2 mesi	1 mese e mezzo
oltre 10 anni	4 mesi	3 mesi	2 mesi

I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e in caso di dimissioni sono ridotti alla metà.



EDILIZIA COOPERATIVE

PREVIDENZA INTEGRATIVA COMPLEMENTARE

a contribuzione iniziale da versare al fondo Cooperlavoro è così costituita: a. una quota di TFR annuo nella misura del 18%; b. 1,10% dal 1.7.2011 del minimo tabellare, indennità di contingenza ed EDR, a carico azienda; c. 1,10% dal 1.7.2011 del minimo tabellare, indennità di contingenza ed EDR, a carico lavoratori che aderiscono al Fondo. A decorrere dal 1.1.2015 le Parti istituiscono un contributo mensile di € 8,00, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori iscritti al Fondo Cooperlavoro alla data del 1.1.2015 tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo. A decorrere dal 1.10.2018 il contributo alla previdenza complementare è aumentato come da tabella seguente:

Livelli	Par.	Contributo
8	250	5
7	210	4,2
6	180	3,6
5	153	3,06
4	136,5	2,73
3	127	2,54
2	114	2,28
1	100	2

il contributo per i lavori usuranti, fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione a decorrere dal 1.10.2012 e versato nell'apposito Fondo istituito presso la Cassa Edile territorialmente competente sarà destinato al finanziamento dei prepensionamenti. A decorrere dal 1.10.2018 le risorse a tale titolo accantonate nelle singole Casse Edili saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'Ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai del settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo Prepensionamenti. A decorrere dalla medesima data, le parti concordano che il contributo dello 0,10% della retribuzione di cui sopra viene elevato nella misura complessiva dello 0,20%. Dalla suddetta data, il contributo, da versarsi in Cassa Edile, sarà destinato ad un Fondo nazionale Prepensionamenti che erogherà la medesima prestazione finalizzata all'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, con decorrenza dal 1.10.2018 e secondo le medesime modalità, criteri e requisiti di cui al Regolamento. Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti